



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 13 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 CON RIFERIMENTO AL CANONE MERCATALE.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20.¹⁰, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –

BIASION ENRICO

BIASION JOSÈ ALBERTO

BUFFA ANGELO

BUSANA GIANLUCA

BUSANA PIETRO

BUSANA PIETRO (PIERO)

BUSANA RUGIADA

FATTORE SARA

MEZZANOTTE MIRCO

PASQUAZZO LUCA

TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale **dott. Menguzzo Stefano**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 25/06/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019 CON RIFERIMENTO AL CANONE MERCATALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Leg.vo n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Leg.vo n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si applicano pertanto per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- con propria precedente deliberazione n. 2 del 12.03.2021, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è stato istituito il *"Canone Unico Patrimoniale"* in sostituzione di: 1) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 2) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 3) l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, 4) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e 5) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- L'articolo 67 – Regime transitorio - del Regolamento approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale recita:
"1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 847 dell'art. 1, della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo conguaglio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto."

Visto il comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con il quale è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto altresì il comma 838 del medesimo articolo che stabilisce che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce il

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che dispone che *il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Richiamato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12.03.2021 con il quale sono stati indicati (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,omissis....., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Visti altresì:

- l'articolo 151 del D. Leg.vo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che differisce per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021".
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 -*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021* e il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 41/2021 che prevede lo slittamento al 30 aprile 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto in data 16 novembre 2020.

Richiamato il comma 1 dell'articolo 67–Regime transitorio, del regolamento approvato:

“1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 847 dell'art. 1, della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo congruaggio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto.”

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 443 del 19.03.2021 con la quale viene confermata, in vigore del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, la facoltà per i Comuni di operare con proprio regolamento una determinata scelta in relazione all'applicazione ed alla gestione del “canone mercatale” rispetto al “canone di posteggio” di cui all'art. 16 della L.P. n. 17/2010, anche alla luce dei servizi aggiuntivi all'occupazione di suolo pubblico effettivamente resi all'utente.

Considerato che nel Comune di Cinte Tesino l'attività di commercio ambulante è limitata e non c'è necessità di svolgere servizi aggiuntivi (spazzamento strade, smaltimento rifiuti).

Dato atto pertanto di istituire il canone mercatale ai sensi del comma 837, art. 1, L. 160/2019.

Visto l'art. 9bis della L.P. 36/1993 – Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, comma 1 – “fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, gli stessi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello stato o della provincia.
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo e della tariffa.

comma 1bis – a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al comma precedente.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende pertanto necessario istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, apportando modifiche e integrazioni al Regolamento già approvato come di seguito precisamente indicato:

- a) *L'art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.* Il comma 1 viene sostituito come segue:
 1. *Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cinte Tesino del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “canone unico”.*

- b) *L'articolo 67 – Disposizioni transitorie.* Viene sostituito come segue:

Articolo 67

Regime transitorio

1. *Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.*

2. *L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:*
 - a) *procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;*
 - b) *procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.*
 3. *Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.*
 4. *È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.*
- c) *dopo l'articolo 68 – Affidamento del servizio, si inserisce il **TITOLO IX – CANONE MERCATALE** composto dagli articoli dal 69 al 76 come di seguito scritti:*

TITOLO IX – CANONE MERCATALE

Articolo 69

Istituzione del canone mercatale

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019 n. 160, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato canone mercatale.*
2. *Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai titoli precedenti del presente regolamento e sostituisce il canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti in vigore.*

Articolo 70

Presupposto del canone

1. *Il canone mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
2. *Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio di atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.*

Articolo 71

Soggetto passivo

1. *Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.*

2. *Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.*

Articolo 72

Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio

1. *La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:*
 - a) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;*
 - b) *durata dell'occupazione;*
 - c) *valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.*
2. *Ai fini del canone mercatale non sono previste suddivisioni del territorio.*

Articolo 73

Determinazione delle tariffe

1. *La tariffa standard per il canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:*
 - a) *tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, euro 30,00;*
 - b) *tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, euro 0,60.*
2. *La tariffa di cui al precedente comma 1, lettera b), frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario autorizzato, può essere aumentata nella misura massima del 25%.*
3. *Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.*
4. *Per il Comune di Cinte Tesino la tariffa di cui al precedente comma 1), lettera b), per il primo anno di applicazione, è ridotta del 70% per determinare la tariffa applicata giornaliera, che risulta pari ad €. 0,18/mq mentre la riduzione prevista al precedente comma 3 è stabilita nella percentuale del 40%.*
5. *Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione, pari a 0,19, e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.*
6. *Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.*

Articolo 74

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. *Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.*
2. *Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 .*
3. *Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Se le medesime hanno durata pluriennale il versamento del canone deve essere eseguito entro il 31/03 di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.*
4. *Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*
5. *La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
6. *Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
7. *Il versamento del canone mercatale non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.*
8. *Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.*

Articolo 75

Sanzioni e indennità

1. *Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019 e dagli articoli 42 e 43 del presente regolamento.*

Articolo 76

Disposizioni finali

1. *Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.*
2. *Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.*
3. *E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.*
4. *Il presente Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021.*

Ritenuto di proporre l'approvazione delle modifiche ed integrazioni del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, come chiarito dal c. 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m.,

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

- da parte del Segretario comunale per quanto attiene la regolarità tecnica
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, preventivamente nominati

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni al *Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da n. 816 a n. 847, come segue:
L'art. 1 - Ambito e finalità del regolamento. Il comma 1 viene sostituito come segue:
 1. *Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cinte Tesino del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "canone unico".**L'articolo 67 – Disposizioni transitorie.* Viene sostituito come segue:

Articolo 67

Regime transitorio

1. *Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.*
2. *L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:*
 - a) *procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;*

- b) *procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.*
3. *Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.*
4. *È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12.*

dopo l'articolo 68 – Affidamento del servizio, si inserisce il **TITOLO IX – CANONE MERCATALE** composto dagli articoli dal 69 al 76 come di seguito scritti:

TITOLO IX – CANONE MERCATALE

Articolo 69

Istituzione del canone mercatale

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019 n. 160, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato canone mercatale.*
2. *Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai titoli precedenti del presente regolamento e sostituisce il canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti in vigore.*

Articolo 70

Presupposto del canone

1. *Il canone mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
2. *Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio di atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.*

Articolo 71

Soggetto passivo

1. *Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.*
2. *Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.*

Articolo 72

Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio

- 1 *La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:*

- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. Ai fini del canone mercatale non sono previste suddivisioni del territorio.

Articolo 73 Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard per il canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, euro 30,00;
 - b) tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, euro 0,60.
2. La tariffa di cui al precedente comma 1, lettera b), frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario autorizzato, può essere aumentata nella misura massima del 25%.
3. Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per il Comune di Cinte Tesino la tariffa di cui al precedente comma 1), lettera b), per il primo anno di applicazione, è ridotta del 70% per determinare la tariffa applicata giornaliera, che risulta pari ad €. 0,18/mq mentre la riduzione prevista al precedente comma 3 è stabilita nella percentuale del 40%.
5. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione, pari a 0,19, e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 74 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Se le medesime

hanno durata pluriennale il versamento del canone deve essere eseguito entro il 31/03 di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

- 4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*
- 5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
- 6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
- 7. Il versamento del canone mercatale non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.*
- 8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.*

Articolo 75

Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019 e dagli articoli 42 e 43 del presente regolamento.*

Articolo 76

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.*
 - 2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.*
 - 3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.*
 - 4. Il presente Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021.*
- 2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.*
 - 3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.*
 - 4. di dichiarare, il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta a' sensi del comma 3, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO

Menguzzo dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **28/06/2021** al **08/07/2021** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Menguzzo dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Menguzzo dott. Stefano

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.